

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COMINATO, BOCCHI, MANFREDINI, BALDASSARI,
CALAMINICI, CASALINO, CUFFARO, FORTE SALVATO-
RE, GRADI, OTTAVIANO, PANI, PAVOLINI, PERNICE,
TAMBURINI, MOLINERI, BELARDI MERLO**

Presentata il 24 febbraio 1982

Modifica all'articolo 58 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e norme per l'uso degli scuolabus e autobus da parte dei comuni o loro consorzi

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legislazione vigente in materia di immatricolazione di mezzi di trasporto persone ad uso privato, applicata per l'uso degli scuolabus, non corrisponde più alle attuali esigenze dei comuni e dei loro consorzi, sia per i mutamenti culturali e i nuovi orientamenti educativi della scuola dell'obbligo, sia per le nuove competenze trasferite ai comuni con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi di regolamentazione regionale in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, di assistenza agli anziani e agli handicappati, eccetera.

A ciò si aggiunge quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, che abolisce gli ospedali psichiatrici, e la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Riforma sanitaria) che hanno quali finalità qualificanti quelle della prevenzione, della riabilitazione e della integrazione sociale.

Infatti, i nuovi orientamenti educativi della scuola dell'obbligo e le nuove competenze trasferite dalle leggi suaccennate, richiedono ai comuni di intervenire in modo diverso rispetto al passato anche con mezzi di trasporto per persone onde garantire alla comunità l'accessibilità ai servizi istituiti.

Riteniamo non sia più pensabile ed utile, anche sul piano economico, l'uso degli scuolabus per il trasporto degli alunni per il solo tragitto abitazione-sede scolastica, vedendo in essa l'unico luogo dove si esercita l'educazione scolastica in quanto i nuovi programmi della scuola dell'obbligo prevedono una diversa programmazione educativa che porta i ragazzi fuori dall'edificio scolastico a contatto con la realtà civile, sociale ed economica, tramite gite guidate e con l'organizzazione e promozione di attività ricreative e sportive in grado di dare una risposta agli stimoli di crescita dei ragazzi.

Inoltre, essendo stata trasferita ai comuni la competenza relativa al conseguimento del diritto allo studio anche per i ragazzi della scuola superiore, essi devono intervenire con aiuti economici o tramite servizio alle esigenze che si pongono per gli studenti delle superiori, soprattutto per quelle ad indirizzo professionale.

Sono, quelle sopradescritte, iniziative che richiedono l'uso di un mezzo di trasporto, che non può essere quello a noleggio estremamente costoso per la scuola e per l'ente locale.

Lo stesso vale anche per i servizi di prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale, in particolar modo per quelli rivolti agli anziani, agli handicappati e malati mentali che vengono espliciti nei cen-

tri territoriali, molto spesso lontani dalle abitazioni e dai centri urbani e rurali meno popolati, difficilmente raggiungibili con mezzi di servizio pubblico, per cui si deve prevedere l'uso di autobus specifici al servizio. Tale esigenza sarà ancora maggiore quando tutta la materia assistenziale sarà disciplinata da una legge di riforma.

La possibilità per i comuni o loro consorzi di immatricolare automezzi per i servizi di loro competenza e l'uso dello stesso mezzo di trasporto per più servizi, va incontro anche alla necessità del contenimento della spesa pubblica in quanto contribuisce alla diminuzione del costo di gestione.

Pertanto, per le considerazioni suaccennate, si rende necessario intervenire in sede legislativa per modificare l'articolo 58 del codice della strada che detta le norme per l'immatricolazione dei mezzi di trasporto ad uso privato, inserendo fra i soggetti che ne hanno diritto anche i comuni e i loro consorzi.

Inoltre, al fine di maggiore chiarezza, per non incorrere in interpretazioni restrittive o erranee sul tipo di utenza a cui si intende garantire l'uso degli scuolabus e autobus di proprietà degli enti locali, evitando così il ricorso ai pareri del Consiglio di Stato, con la presente proposta di legge si intendono precisare i servizi e le modalità d'uso degli stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il sesto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« Quando si tratta di autobus e autoveicoli da adibire al servizio di trasporto persone, per attività scolastiche, assistenziali, socio-sanitarie o per altri servizi di competenza, la carta di circolazione viene rilasciata anche ai comuni, ai loro consorzi o alle province con le specificazioni d'uso ».

ART. 2.

I comuni, i loro consorzi, le province possono utilizzare i scuolabus, su richiesta delle competenti autorità scolastiche, oltre che per il trasporto - gratuito o con contribuzione a carico degli utenti - degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e secondarie, alle sedi scolastiche, anche per attività didattiche, sportive e ricreativo-culturali programmate oltre il territorio comunale o consorziale.

Possono altresì usare i scuolabus per l'espletamento dei servizi indicati nell'articolo precedente qualora detti automezzi siano idonei.

ART. 3.

I comuni, i loro consorzi, le province possono ottenere l'immatricolazione per uso privato o per servizio pubblico, cui intendano adibirli, di ogni tipo di automezzo a seconda dei servizi indicati nell'articolo 1.